

# Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea

del 9 aprile 2014 (Stato 19 luglio 2014)

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),  
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966<sup>1</sup>  
sulle epizootie;  
visto l'articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>2</sup>  
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,  
ordina:*

## **Art. 1**            Scopo e oggetto

<sup>1</sup> Scopo della presente ordinanza è di prevenire l'introduzione della peste suina africana in Svizzera.

<sup>2</sup> Essa disciplina l'importazione degli animali della specie suina e dei prodotti animali di questa specie provenienti da taluni Paesi membri dell'Unione europea (UE).

## **Art. 2**            Importazione di suini vivi

<sup>1</sup> L'importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nell'allegato è vietata.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nel numero 1 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/178/UE<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> All'importazione, i suini vivi di cui al capoverso 2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario, sul quale deve figurare la dicitura:

«Suini conformi all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (\*).

(\*) GU L 95, 29.3.2014, p. 48.»

## **Art. 3**            Importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini

L'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato è vietata.

RU 2014 927

<sup>1</sup> RS 916.40

<sup>2</sup> RS 916.443.10

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, versione della GU L 95 del 29.3.2014, pag. 47.

**Art. 4** Importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine

<sup>1</sup> L'importazione di carni suine fresche e di preparati e prodotti a base di carni suine ottenute da animali provenienti da aziende situate nelle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato è vietata.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 9 paragrafi 2 e 3 della decisione di esecuzione 2014/178/UE<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non abbia forma ovale e che non possa essere confuso con altri marchi sanitari.

**Art. 5** Deroga all'importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 4, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini e di preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 11 della decisione di esecuzione 2014/178/UE<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 1 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario richiesto per gli scambi in seno all'Unione europea, sul quale deve figurare la dicitura:

«Prodotti conformi alla decisione esecutiva 2014/178/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (\*).

(\*) GU L 95, 29.3.2014, p. 48.»

**Art. 6** Importazione di sottoprodotti di origine animale della specie suina

<sup>1</sup> L'importazione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina provenienti da aziende situate nelle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato è vietata.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni di cui all'articolo 8 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/178/UE<sup>6</sup> e corredati del pertinente documento commerciale.

<sup>4</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

<sup>5</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

<sup>6</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

**Art. 7** Importazione di suini selvatici vivi, di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici

<sup>1</sup> L'importazione di suini selvatici vivi, di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nell'allegato è vietata.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nel numero 1 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 13 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/178/UE<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non abbia forma ovale e che non possa essere confuso con altri marchi sanitari.

**Art. 8** Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

1. l'ordinanza dell'USAV del 21 febbraio 2014<sup>8</sup> che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana dalla Lituania;
2. l'ordinanza dell'USAV del 26 febbraio 2014<sup>9</sup> che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana dalla Polonia.

**Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2014.

<sup>7</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

<sup>8</sup> [RU 2014 537]

<sup>9</sup> [RU 2014 569 735]

*Allegato*<sup>10</sup>  
(art. 2 cpv. 1, 3, 4 cpv. 1 e 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2)

## Stati membri e zone interessate

### **1 Rischio riconducibile a un'eventuale prossimità alla popolazione di suini selvatici infetta dalla peste suina africana**

#### **1.1 Lituania**

Le seguenti zone in Lituania:

- a) nella contea (apskritis) di Vilnius:
  - parte del comune distrettuale di Vilnius [a sud delle strade n. A2 (E 272) e n. 103],
  - il comune distrettuale di Trakai e il comune di Elektrėnai;
- b) nella contea (apskritis) di Marijampolė:
  - il comune di Marijampolė, il comune di Kalvarija e il comune di Kazlų Rūda;
- c) nella contea (apskritis) di Kaunas:
  - il comune distrettuale di Prienai e il comune di Birštonas.

#### **1.2 Polonia**

Le seguenti zone in Polonia:

Nel voivodato della Podlachia:

- la città di Suwałki;
- la città di Białystok;
- i comuni di Suwałki, Szypliszki e Raczki nel distretto di Suwałki;
- i comuni di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nel distretto di Augustów;
- i comuni di Krasnopol e Puńsk nel distretto di Sejny;
- i comuni di Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno e Mońki nel distretto di Mońki;
- i comuni di Suchowola e Korycin nel distretto di Sokółka;
- i comuni di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraz, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów e Dobrzyniewo Duże nel distretto di Białystok;
- i comuni di Bielsk Podlaski, con la città di Bielsk Podlaski, Orla e Wyszki nel distretto di Bielsk;

<sup>10</sup> Aggiornato dal n. I dell'O dell'USAV del 17 lug. 2014, in vigore dal 19 lug. 2014 (RU 2014 2381).

- i comuni di Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne e Hajnówka, con la città di Hajnówka, nel distretto di Hajnówka.

### 1.3 Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Nel novads di Rēzeknes i pagasti di Stoļerovas, Griškānu, Čornajas, Lūznavas, Maltas, Feimaņu, Silmalas e Ozolaines;
- Nel novads di Riebiņi i pagasti di Riebiņu, Rušonas e Silajāņu;
- Nel novads di Preiļi i pagasti di Pelēču, Preiļu è Aizkalnes;
- Nel novads di Ludza i pagasti of Cirmas, Pureņu, Ņukšu, Isnaudas, Pildas, Nirzas e Briģu;
- Nel novads di Zilupe i pagasti di Lauderu e Zaļesjes;
- Nel novads di Daugavpils i pagasti di Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Demenes, Laucesas, Tabores e Maļinovas;
- L'insieme dei novadi di Ciblas.

## 2 Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici

### 2.1 Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nella contea (apskritis) di Vilnius:
  - il comune distrettuale di Šalčininkai;
- nella contea (apskritis) di Alytus:
  - il comune distrettuale di Lazdijai, il comune distrettuale di Varėna, il comune distrettuale di Alytus, il comune urbano di Alytus e il comune di Druskininkai.

### 2.2 Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

Nel voivodato della Podlachia:

- i comuni di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nel distretto di Sejny;
- i comuni di Lipsk e Płaska nel distretto di Augustów;
- i comuni di Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków e Michałowo nel distretto di Białystok;
- i comuni di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nel distretto di Sokółka.

### **2.3 Lettonia**

Le seguenti zone in Lettonia:

- Nel novads di Rēzeknes i pagasti di Pušas, Mākoņkalna e Kaunatas;
- L'insieme dei novadi di Dagdas;
- Nel novads di Aglonas i pagasti di Šķeltovas, Grāveru e Kastuļinas;
- L'insieme dei novadi di Krāslavas;
- Nel novads di Ludza i pagasti di Rundēnu e Istras;
- Nel novads di Zilupe il pagasti di Pasiēnas.

## **3 Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste suina africana nelle aziende suinicole e nella popolazione di suini selvatici**

### **3.1 Italia**

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.